



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Allo Studio RADDI & ASSOCIATI
c/a Dr.ssa Michela CARLI

Trasmessa via pec:
studioraddi@pec.raddi.eu

prot. 7520 del 14.11.2015

OGGETTO: richiesta informazioni per svolgimento attività di mediatore immobiliare

Si fa riferimento alla richiesta di parere, inoltrata da codesto studio professionale allo scrivente ufficio via e-mail il 23 dicembre u.s., concernente la possibilità, per una persona che svolge l'attività di istruttore di nuoto con contratto di collaborazione con un'associazione sportiva dilettantistica, di esercitare l'attività di mediatore immobiliare.

In proposito si ritiene di esprimere parere favorevole in quanto l'istruttore di nuoto in questione non sembra essere né un vero e proprio **dipendente** della società sportiva, né un soggetto che svolge la sua attività in forma assolutamente **imprenditoriale o professionale**.

In particolare, dal contratto di collaborazione allegato alla richiesta di parere risulterebbe che detto soggetto:

- non svolge professionalmente l'attività;
- percepisce esclusivamente un'indennità e dei rimborsi;
- la sua collaborazione quale istruttore di nuoto dilettantistico esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e non prevede il versamento di contributi previdenziali (da nessuna delle due parti);
- i proventi oggetto della prestazione sarebbero inquadrati, sotto il profilo fiscale, tra i redditi diversi.
(*ex lege n. 335/1995 sono redditi diversi se:..... non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*)

Stante quanto sopra rappresentato si ritiene, inoltre, che al fine di dissipare eventuali profili di incompatibilità ventilabili con riguardo alla richiesta di esercizio congiunto dell'attività mediatizia, sia comunque propedeutico produrre anche un'autocertificazione da parte dell'interessato che attesti l'inesistenza delle due condizioni ostative di cui all'art. 5, comma 3 della legge 39/1989.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RC